



**REGIONE VENETO  
Direzione Regionale Mobilità**

**FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA ADIBITI A  
PUBBLICO SERVIZIO**

**SEZIONE B  
DISPOSIZIONI OPERATIVE**

***INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI FABBISOGNI FINANZIARI DELLE PMI CHE OPERANO NEL  
SETTORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO***

*Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 articolo 25 - Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 34*

**Articolo 1. Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni operative istituiscono, in applicazione dell'articolo. 34 della Legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 (legge finanziaria regionale 2012), un'apposita sezione per le operazioni finanziarie dedicate alle PMI del settore impiantistico funiviario (Sezione B) del Fondo di rotazione per il Settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto di cui all'articolo 25 della Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

Le presenti disposizioni integrano il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009 (allegato A) e previste all'articolo 25 della Legge regionale n. 6/1996 a favore delle PMI del settore impiantistico funiviario.

**Articolo 2. Tipologia del finanziamento agevolato**

L'accesso alla presente misura ha carattere aperto. Le domande possono essere presentate in ogni momento e, se conformi alle prescrizioni delle presenti disposizioni operative, saranno finanziate.

Le domande presentate ai sensi del bando di cui alla DGR n. 2459/2009 ovvero le presenti disposizioni operative sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti.

Nel caso di mancanza di disponibilità del fondo, i finanziamenti agevolati saranno effettuati, nel rispetto della priorità cronologica di presentazione delle domande, quando si renderanno disponibili idonee risorse.

**Articolo 3. Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari sono le PMI così come individuate nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, con sede operativa in Veneto e ricadenti in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti iscritti nel registro, di cui all'art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";
- b) consorzi, società consortili fra le imprese di cui al punto a);

Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore considerate in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

#### **Articolo 4. Investimenti ammissibili**

Le operazioni finanziarie di cui alla presente sezione del Fondo di Rotazione (sezione B) sono:

1. Ricapitalizzazione aziendale perfezionabile secondo due modalità:
  - a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
  - b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.
2. Riequilibrio finanziario aziendale: Il fondo di rotazione interviene per il riequilibrio finanziario aziendale, concedendo finanziamenti a tasso agevolato, parametrando l'importo ad un massimo del 30% della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMI richiedenti, del differenziale tra attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un intervento agevolato, un riequilibrio patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti a medio lungo termine.
3. Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;

Le iniziative ammesse devono essere realizzate e le operazioni finanziarie devono essere erogate entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi.

Le suddette operazioni finanziarie sono tra loro alternative e devono rispettare le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

#### **Articolo 5. Modalità di finanziamento**

L'agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo fino al 100% dell'iniziativa ammessa, mediante l'utilizzo di una doppia provvista di cui:

- il 50% pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo SpA, regolata a tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli intermediari finanziari;
- il restante 50% privata apportata dall'intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo SpA, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l'intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.

Le operazioni a valere sul Fondo hanno le seguenti caratteristiche:

- durata: massima 84 mesi. La durata massima s'intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi;
- importo concedibile per impresa: da €25.000,00 a €500.000,00.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

L'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso a valere sulla presente sezione.

#### **Articolo 6.** Regime e intensità di aiuto

Il Fondo di rotazione opera in Regime "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006). L'intensità di aiuto è calcolata in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza, e Veneto Sviluppo SpA provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo SpA informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006. L'intensità massima di aiuto non deve eccedere euro 200.000,00, espressi in ESL, nell'ultimo triennio.

#### **Articolo 7.** Procedure per accedere al finanziamento

Il richiedente l'agevolazione può presentare la domanda a Veneto Sviluppo SpA per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet ([www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it)). Nel contempo l'intermediario finanziario prescelto esamina la domanda di finanziamento, deliberando in merito all'affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda deve essere già completa della delibera di concessione dell'affidamento da parte dell'intermediario finanziario prescelto.

La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di domanda e nei relativi allegati e va presentata a Veneto Sviluppo SpA.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda);
- breve relazione descrittiva dell'impresa contenente notizie sull'attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento (qualora previsto), dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell'investimento;
- dichiarazione degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio precedente;
- consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 – privacy);
- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

nonché la documentazione prevista per la singola misura d'aiuto scelta.

Veneto Sviluppo SpA comunica alla Direzione Mobilità l'avvenuta ricezione della domanda.

#### **Articolo 8.** Istruttoria e ammissione al finanziamento

Veneto Sviluppo SpA, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi. L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, è comunicata al

richiedente l'agevolazione, all'intermediario finanziario prescelto, agli eventuali Consorzi Fidi/Cooperative di Garanzia intermediari nonché alla Direzione Mobilità.

#### **Articolo 9. Erogazione del finanziamento**

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa il richiedente deve fornire idonea documentazione relativa all'iniziativa ammessa (delibere di aumento di capitale e relative scritture contabili di versamento, copie estratti conto bancari, bilanci, ecc.) conformemente a quanto indicato nella modulistica per la richiesta di erogazione del finanziamento reperibile al sito [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it).

#### **Articolo 10. Revoca, decadenza e rinuncia**

I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza, da parte di Veneto Sviluppo SpA, nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti;
- b) venir meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
- d) cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, qualora l'impresa cessionaria intenzionata a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti di ammissibilità;
- e) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 4;
- f) violazione delle finalità del finanziamento agevolato.

In caso di rinuncia, revoca o decadenza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, della legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Sono svolti da Veneto Sviluppo SpA i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, sull'avvenuta esecuzione dell'iniziativa ammessa al finanziamento e sulla documentazione probatoria.